«UN CASO DI "LINGUA PLURALE": L'IMPIEGO DEL LINGUAGGIO SETTORIALE GIURIDICO NEL CONFLITTO TRA CECILIANISTI E DONATISTI NELL'AFRICA ROMANA DEL V SECOLO (*Collatio Cartaginensis 411*)»

ALESSANDRO ROSSI
Università degli Studi di Milano

Abstract in Italiano:

Parole chiave: interferenza linguistica; lingua speciale; donatismo; diritto romano; Agostino.

Attraverso l'analisi di alcuni brevi brani degli *Acta Conlationis Carthaginensis anno 411* si propone di riconoscere fenomeni di interferenza tra latino corrente, linguaggio specifico cristiano e linguaggio specifico del diritto. Il mancato riconoscimento di queste interferenze rende a volte impossibile riconoscere correttamente il significato del testo.

1. Introduzione

La cosiddetta "conferenza di Cartagine" vide riunita nel 411 buona parte dell'episcopato dell'Africa Romana, sia di parte cattolicasia di quella donatista: essa avrebbe dovuto, nelle intenzioni dell'imperatore Onorio che l'aveva convocata, segnare la definitiva soluzione dell'ormai secolare scisma che aveva opposto le due Chiese fin dall'indomani della cessazione dellaGrande Persecuzione dioclezianea. Il confronto, imposto con l'autorità della legge e con il contributo di ogni branca dell'amministrazione delle province romane

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

d'Africa[1], aveva linee di sviluppo già decise a Ravenna[2]: dunque i contendenti – i soli quattordici delegati cui fu riconosciuto il diritto di parola –si trovarono a muoversi ad armi impari; il dibattimento fu gestito da un arbitro di nomina imperiale, un funzionario di altissimo livello al quale, come plenipotenziario del sovrano (*iudex vice domini*), fu delegata anche la prima fase di attuazione delle disposizioni di riunificazione forzata che seguirono il suo pronunciamento in favore dei "cecilianisti", dichiarati a quel punto a pieno titolo "cattolici".

Questo confronto rimase sospeso tra un concilio e un vero e proprio processo: poiché ci sono stati trasmessi integralmente i verbali delle sue due prime sedute e parzialmente quello della terza, è possibile analizzare questo materiale da più punti di vista, soprattutto in considerazione della particolare cura di cui questa verbalizzazione fu oggetto a opera dell'amministrazione romana e delle parti in causa[3].

In questa sede può essere utile proporre alcuni parametri di categorizzazione che rendano più efficace la riflessione sulle caratteristiche della lingua impiegata in quel contesto, che mi

[1] Ne ho dato conto in A. Rossi, *La conferenza di Cartagine 411*, Milano ("Scrittori Cristiani del Primo Millennio 54") 2016, pp. 71-76. Per le citazioni dagli *Atti* farò riferimento a questo mio lavoro, benché sia stata recentemente realizzata una nuova e pregevole edizione critica: cfr. Cl. Weidmann, *Collatio Carthaginensis anni 411*, CSEL 104, Wien 2018. Utilizzerò per le mie citazioni il lavoro da me edito per due motivi: in primo luogo, esso contiene la traduzione italiana cui farò riferimento e – soprattutto – il commento ai passi; in secondo luogo, perché rispetto alle edizioni di Lancel e di Weidmann ho ritenuto di suddividere – introducendo una ulteriore numerazione – i paragrafi più lunghi in unità più brevi, il che mi rende più semplice indicare al lettore il passo citato. L'edizione critica più moderna, in precedenza, era appunto quella curata da S. Lancel in CCSL 149A, Turnholti 1974, ripresa in SChr 194, Paris 1972; 195, Paris 1972; 224, Paris 1975; 373, Paris 1991. L'edizione parigina contiene un ampio apparato di note e appendici e la traduzione francese del testo; oltre a questa e a quella italiana da me curata, non sono al momento disponibili altre traduzioni in lingue moderne.

[2] Rossi, *La conferenza* …, pp. 79-83.

[3] Sulle caratteristiche dell'ufficio di cancelleria che si occupò della registrazione tachigrafica dei dibattiti e del loro riversamento in chiaro nei verbali cfr. Rossi, *La conferenza*…, pp. 71-72.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

sembrano di potenziale interesse sia per gli studiosi di linguistica, sia per gli storici del cristianesimo antico.

In primo luogo, occorre svincolare questa riflessione dall'annosa – e ormai, mi pare, risolta – questione dell'esistenza o meno di un vero e proprio *latino cristiano*, sollevata con molta intelligenza prima da Josef Schrijnen, poi da Christine Mohrmann e dalla "scuola di Nijmegen"[4]: qui, più modestamente, si intende proporre qualche spunto di riflessione sulle piccole "astuzie" di cui deve dotarsi il traduttore quando affronti materiali di questo genere, poiché il particolare contesto in cui si svolse il dibattito cartaginese del 411 fa sì che i registri linguistici oscillino frequentemente dal latino parlato a un latino più colto, dal latino di impronta scritturistica a quello di derivazione giuridica[5].A proposito di quest'ultima,se in molti casi si può parlare dell'uso di una vera e propria "lingua speciale", in altrioccorre considerare,per poter correttamente interpretare il testo,quei "significati speciali" di tipo giuridico che è necessario riconoscere in una terminologia apparentemente più neutrale.

2. Esempi di "lingua speciale"

Per quanto riguardi la conferenza di Cartagine si può a pieno titolo parlare di uso della "lingua speciale" del diritto quando si consideri l'uso dei brocardi, cioè di quelle formule sintetiche – poi sistematizzate in età medievale - che condensano principi giuridici e formule procedurali: finora sfuggiti ai commentatori degli *Atti*, essi possono essere qui catalogati come forma d'uso della "lingua speciale" degli avvocati. Ne ho riconosciuti nove, taluni impiegati a

[4] Per una rapida disamina cfr. M. Morani, *Introduzione alla linguistica latina*, München ("LINCOM Studies in Indo-european Linguistics" 8) 2000, pp. 95-103; R. Müller, *Sprachbewusstsein und Sprachvariation im lateinischen Schrifttum der Antike*, München ("ZETEMATA. Monographien zur klassischen Altertumwisseschaft" 3) 2001, pp. 314-324; Ph. Burton, *Christian Latin*, in J. Clackson (ed.), *A Companion to the Latin Language*, Chichester – Malden [MA] 2011, pp. 485-501.

[5] Per un primo orientamento, cfr. la sintesi offerta da J.G.F. Powell, *Legal Latin*,in Clackson (ed.), *A Companion to the Latin* …,pp. 464-484.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

più riprese nel corso del dibattimento: di questi, alcuni sono presenti nelle raccolte già edite, altri sono da considerarsi come prima attestazione riconosciuta[6]. Quello su cui può essere significativo soffermarsi è il *BC 9*:

«nec causa causae nec persona praeiudicet personae»

(«l'esito di una causa non può determinare quello di un'altra, e la responsabilità personale di un individuo non può essere proiettata su quella di un altro individuo»)

Questo brocardo viene infatti impiegato da entrambe le parti in causa, pur se a scopi contrapposti: il suo uso testimonia del comune riconoscimento del suo significato e delle sue implicazioni di carattere procedurale nel dibattimento in corso.

Anche nel caso del brocardo *BC 6*,

«nihil debet partibus denegari»

(«nulla deve essere negato alle parti»),

è possibile rilevare un uso condiviso, dato che è impiegato una prima volta dal giudice e una seconda dal vescovo donatista Adeodato per garantire o rivendicare il diritto di accesso a documentazione rilevante ai fini processuali.

3. Esempi di "significato speciale" nell'uso polisemico del lessico

È invece più complesso individuare uno specifico significato giuridico in un lessico apparentemente "comune": il suo mancato riconoscimento, comunque, lede profondamente la possibilità di comprensione e interpretazione del testo latino. È questo il caso dell'infortunio in cui incorre più volte Serge Lancel, specialmente quando traduce gli interventi del vescovo donatista Emerito di Cesarea: essi sono caratterizzati da molti tecnicismi, ma il grande

[6] Cfr. Rossi, *La conferenza…*, *Nota complementare* 2 (*Forensi modo. L'uso dei brocardi nella conferenza*), pp. 1085-1089; a questa raccolta rinvio per la numerazione dei brocardi stessi, oltre che per i riferimenti alle raccolte di E. Mori, *Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini*, Piacenza 2011[7]; D. Liebs, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 1998[6].

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

studioso francese li interpreta spesso solo come prodotti della lingua corrente e, non riuscendo quindi a intenderli nella loro specificità semantica, ne conclude uno sprezzante giudizio sulle abilità oratorie di Emerito. Lancel commentava che «en fait, le tort d'Emeritus n'est pas de parler pur rien dire, mais de formuler la même chose de manière trop prolixe et obscure[7]» e d'altronde, proprio in forza del passo cui si riferisce qui e di altri del medesimo tenore, egli aveva così qualificato l'oratoria del vescovo donatista di Cesarea Mauretana: «la première caractéristique de cette expression oratoire, c'est la lenteur à se mettre en branle… il distillait pendant plusieurs minutes un discours dont les principales propositions, énoncées nettement, auraient motivé tout au plus quelques phrases de longueur moyenne. Cette rhétorique verbeuse était agaçante, d'autant plus encore qu'elle était confuse[8] ».

3.1. «Insinuo»

Non è certo il caso, qui, di proporre un esempio integrale dei lunghi interventi del vescovo donatista: vale però la pena di soffermarsi su almeno una di quelle "oscurità" che Lancel gli rimprovera, un utile esercizio per mettere meglio a fuoco la distanza tra lingua corrente e tecnicismo giuridico.

Argomento del contendere, in quella fase del processo, è l'attribuzione dei ruoli che le parti in causa avrebbero dovuto assumere, cioè quella di "ricorrente" (*petitor*) o di "convenuto" (*respondens*). Non si trattava di una semplice schermaglia procedurale: chi si fosse presentato come "ricorrente" (*petitor*) avrebbe dovuto assumere il ruolo dell'accusa, e con ciò stesso prestare il fianco alla denuncia, davanti all'opinione pubblica, di istigazione delle autorità a una persecuzione. La complessità degli *Atti* risiede anche in questo: verbali di un procedimento a metà strada tra un concilio e un processo, come si è visto, ma anche manifesto di propaganda rivolto all'opinione pubblica.

Dunque in questa schermaglia i cecilianisti puntavano a costringere i donatisti nel ruolo di *petitores* facendo perno sulle accuse

[7] S. Lancel, *Actes de la conférence de Carthage* III (SCh 224), Paris 1975, p. 1148.
[8] S. Lancel, *Actes de la conférence de Carthage* I (SCh 194), Paris 1972, pp. 216-217.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

di *traditio* (cioè di aver preso parte alla consegna delle Scritture ai persecutori)da loro mosse cent'anni prima al vescovo Ceciliano di Cartagine, la cui contestata consacrazione aveva dato avvio allo scisma; queste accuse erano state portate fino all'imperatore Costantino e, pur se risolte in termini giuridici, avevano continuato a fondare sul piano propagandistico (e su quello della catechesi) l'ecclesiologia donatista. Se queste accuse fossero state poste alla base della discussione alla conferenza del 411, nella necessità di sostenerle e di comprovarle ai donatisti sarebbe inevitabilmente toccato il ruolo di *petitores*, e dunque agli occhi dell'opinione pubblica i cecilianisti sarebbero risultati vittime dell'accusa e necessitati a difendersi. Ovviamente i donatisti tentarono di contestare questa costruzione: la conferenza era stata convocata su richiesta dei cecilianisti, dunque a loro avrebbe dovuto spettare il ruolo dell'accusa, loro avrebbero dovuto "presentare la causa".

Il lungo intervento del vescovo donatista Emerito, cui si fa qui riferimento, è proprio focalizzato su tale questione; esso prende avvio in risposta alla sollecitazione di Agostino («*Receditis a criminibus traditionis*[9]*?*») e nel corso del suo intervento Emerito, che focalizza in termini giudiziari la pretesa dei cecilianisti[10], utilizza un lessico di tipo giuridico, seppur non si possa nel caso in esame parlare di un vero e proprio "linguaggio specifico". Rivolgendosi ad Agostino, afferma infatti Emerito:

«Dic me aliquod tibi crimen quod ad aures imperatorias detulisti per publicam conscientiam commendasse. Cum ego autem de te magis

[9] *Atti* 3,199,1.

[10] *Atti* 3,200,3: «*Memento, iudicum summe, sicut adsoles, qui sit ordo dicendi. Nemo enim adversum se adstanti dicit: "Elige tibi utrum me accuses an necne". Nemo dicit: "Intentaturus es crimen, an nihil mihi in iudicio oblaturus es et, intentionibus tuis mutum quoddam silentium imponens, inanis ac sine ratione de tam longinquis regionibus venisse dicaris"*» («Rammenta come sei solito, sommo giudice, quale sia la procedura dibattimentale. Nessuno infatti dice alla sua controparte: "Scegli se accusarmi o no". Nessuno dice: "Tu stai per formulare un'accusa, oppure non stai per enunciarne alcuna contro di me davanti al tribunale, e imponendo alle tue imputazioni una sorta di ostinato silenzio si dirà di te che senza fondamento e senza senso sei venuto da regioni tanto distanti"».

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

expetam quid audieris me dixisse, quid me insinuasse iudiciis intimes, quur metuis, quur vereris actionem istam in iudicio firmare[11]*?»*

Nella sua traduzione, Lancel traspone «*quid me insinuasse iudiciis*»in modo un po' banalizzante, e ne esce una interpretazione legata alla diceria, al mormorio, al pettegolezzo[12]. «*Insinuare iudiciis*» è però termine tecnico: esso indica il deposito di una dichiarazione presso le autorità, che ne prendono nota e ne danno pubblica lettura[13]. Una più aderente traduzione del passo:

«Trascinami in tribunale ed esponimi al giudizio dell'opinione pubblica: afferma che io abbia diffuso contro di te, in mezzo all'opinione pubblica, una qualche accusa che tu hai riferito alle orecchie dell'Imperatore. Quando però io ti chiedo formalmente che cosa propriamente tu mi abbia udito dire, per quale motivo ti metti a sostenere che io abbia fatto inserire (queste accuse) all'interno di Atti giudiziari, perché hai paura e ti vergogni di portare a pieno compimento in tribunale questa azione giudiziaria?»,

[11]*Atti* 3,200,4.

[12]Lancel, *Actes* 3, p. 1149: «Accuse-moi d'avoir répandu dans la conscience du public quelque accusation contre toi que tu auras dénoncée aux oreilles impériales. Alors qu'en ce qui me concerne j'attendis bien plutôt de toi que tu signifies devant le tribunal ce que tu as entendu dire que j'avais dit, que j'avais rapporté, pourquoi redoutes-tu, pourquoi crains-tu de confirmer cette action devant le tribunal?». In questo significato (cioè di "insinuare"), del resto, secondo Lancel il lemma sembrerebbe impiegato ancora dal vescovo donatista Emerito di Cesarea durante la terza giornata dei lavori in *Atti* 3,78: «*Mandatum quod in recenti negotio recitatum est actis videtur insertum; quid autem per legatos suos mandaverint insinuare noluerunt»*.In realtà, anche in questo caso occorre interpretare il passo in riferimento alla presentazione di documenti (più precisamente la circostanziata supplica che richiedeva la convocazione della conferenza) depositati da una delegazione di vescovi cecilianisti presso la cancelleria della corte imperiale, documenti dei quali inutilmente i donatisti chiederanno a più riprese di essere messi al corrente proprio attraverso lo strumento giuridico del loro inserimento nei verbali della conferenza: «Il mandato di cui è stata data lettura nella seduta di pochi giorni fa risulta allegato agli Atti; si sono invece opposti a che sia prodotto in dibattimento quanto essi fecero pervenire [all'imperatore] per mezzo dei loro delegati».

[13] Cfr. Del Giudice *s.v.* «Insinuatio», in Id. *Dizionario Giuridico.*…, p. 252. In questa accezione, il termine è usato in altre quattro ricorrenze: cfr. *Atti* 1,77,3; 1,168; 1,182,2; 3,200,4; 3,216,3; in senso apparentemente più generico, ma comunque legato al «notificare» in contesto dibattimentale, cfr. *Atti* 3,197,2.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

rende finalmente esplicito il ragionamento di Emerito, che chiede ad Agostino di dimostrare quando – in tempi recenti – le accuse contro Ceciliano sarebbero state inserite in atti giudiziari da parte dei donatisti; questo dovrebbe smascherare la pretesa dei cecilianisti di far equivalere le accuse formulate nel 313 ad accuse moderne, nei cui confronti essi si verrebbero a trovare nella posizione di *respondentes*.

3.2. «Confusio / confundo»

Uno dei casi più interessanti di attribuzione di un "significato speciale" in un lemma altrimenti di uso comune è costituito dall'impiego del termine «*confusio*» e del relativo verbo «*confundo*»: in *Atti* 1,146 il giudice imperiale, Marcellino, afferma che sia giunto il momento di allontanare la grande massa dei vescovi di entrambe le parti, affinché i quattordici delegati possano dare inizio alla discussione della causa. L'allontanamento dei vescovi viene racchiuso nell'ablativo assoluto «*confusione seclusa*[14]», in cui chiaramente va riconosciuto il significato più corrente del lemma, in riferimento al caos provocato da un numero tanto grande di convenuti.

In *Atti* 1,98,2, invece, va riconosciuto un significato più specificamente giuridico, da "lingua speciale": essendo stati sollevati dubbi, dalle parti in causa, sulla reale identità di alcuni dei vescovi avversari, sottoscrittori della delega ad agire attribuita ai propri portavoce, il giudice imperiale autorizza l'ingresso di tutti i vescovi, affinché sia possibile verificarne l'identità. Egli definisce lo scopo di tale azione in questo modo: «*ne qua ulterius possit esse dubitatio vel forte confusio*[15]». «*Confusio*», in chiave giuridica, indica tradizionalmente la fusione/sovrapposizione di obbligazioni, che ne comporta l'estinzione[16], o la particolare condizione dei proprietari in

[14] Rossi, *La conferenza*…, p. 422: «… dopo che – come si era precedentemente stabilito – sia stata allontanata la confusione portata dalla folla [dei vescovi] …».

[15] Rossi, *La conferenza* …, p. 304: «… affinché non possa sussistere alcun sospetto o – per caso – alcuna sostituzione di persona …».

[16] Cfr. F. del Giudice *s.v.* «Confusio» in *Dizionario Giuridico Romano*, Napoli 2010[5], pp. 123-124; cfr. anche la medesima voce in O. Gradenwitz (ed.), *Vocabolarium Iurisprudentiae Romanae* I, Berolini 1903 col. 916.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

comune di un bene indivisibile, ma la sua prima origine etimologica è da riconoscersi nella derivazione dal verbo *confundo*, che indica la mescolanza di due liquidi[17]: nel caso in questione, dato chealla conferenza di Cartagine già si erano sollevati dubbi sull'identità dei deleganti, pare del tutto conseguente tradurre il lemma nel senso di «sostituzione di identità», per cui un vescovo "potrebbe confondersi" con un altro della propria parte pur di accrescere il numero dei sottoscrittori del proprio mandato. Si tratta di casi che verranno effettivamente e ripetutamente registrati nel verbale della prima giornata, per entrambe le parti: oltre ai sottoscrittori "in conto terzi" a causa dell'analfabetismo dichiarato dai titolari di sede[18], è interessante il caso del vescovo donatista Felice di Summa[19], la cui firma viene registrata in *Atti* 1,198,6[20]. Felice risulterà assente[21], perciò i cecilianisti solleveranno la questione di una falsificazione[22]; questo tipo di accusa sarà ancor più ampiamente escusso nel caso del vescovo donatista Quodvultdeus di Cissi[23], deceduto in contesto dubbio, la cui firma in *Atti* 1,206,3 verrà contestata dai cecilianisti e darà origine a un interessante dibattito in punta di diritto sulla sua attendibilità[24].

In una accezione che rinvia alla fusione di obbligazioni contrapposte, che ne determina l'estinzione[25], è chiaramente riconducibile l'uso del lemma offerto dal vescovo donatista Emerito in *Atti* 3,188,1: «*… cum optationes a nostris partibus propositas neutra electione confundant…*[26]». Il rifiuto da parte dei cecilianisti di operare

[17]Cfr. A. Berger *s.v.*«*Confusio*» in Id., *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, New York 1953, p. 407.
[18] Cfr. *Atti* 1,126,2; 1,128; 1,133,2; 1,133,3; 1,134,3; 1,135,2 (due casi); 1,135,3.
[19]«FELIX 47»: PCBE 1, 426; località non identificata in Numidia.
[20] Cfr. Rossi, *La conferenza.…*, p. 492.
[21] Cfr. *Atti* 1,200; 1,201,1
[22]*Atti* 1,201,2.
[23]«QUODVULTDEUS 6»: PCBE 1, 949; località in Mauretania Cesariense.
[24] Cfr. *Atti* 1,207,1-13.
[25] Cfr. *supra*, n. 16.
[26] Rossi, *La conferenza…*, pp. 783: «… dal momento che essi ci hanno contrapposto un intervento col quale cercano di annullare – non esprimendo una scelta – le [due] alternative avanzate da parte nostra …». Nella stessa sede, si veda alle pp. 1133-

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

una scelta tra le due alternative secche proposte dai donatisti, secondo Emerito, avrebbe come scopo quello di annullarle entrambe.

Infine, l'interesse per l'uso polisemico di «*confusio / confundo*» nel corso del dibattimento è accresciuto dal riferimento- indiretto ma esplicito - al "significato speciale" che esso assume in ambito scritturistico: dopo aver citato un breve passo di Is 66,5 nel contesto di una poderosa raccolta di *testimonia* biblici[27], il *mandatum* sottoscritto da tutti i vescovi cecilianisti invita i donatisti a ritenere a sé rivolto quanto segue quel passo: «*ipsi autem confundentur* (ma essi saranno confusi)»[28]. La «confusione» cui i donatisti rischierebbero di andare incontro è data dalla vergogna provocata dal precipitare davanti a Dio, perdendo il proprio onore e il proprio valore ai suoi occhi[29].

3.3. «*Falsus /Falsitas*»

L'uso di questi lemmi consente, come nel caso precedente, di riconoscere la presenza di significati attinenti alla quotidiana polemica tra le parti, al più pregnante rimando scritturistico alla sfera satanica, infine al più caratteristico linguaggio "speciale"del diritto.

Nella prima accezione, in sei casi «*falsus / falsitas*» rinviano all'utilizzo in chiave propagandistica di "false accuse": un impiego dunque del tutto compatibile con il significato generico e corrente dei lemmi[30].

Due occorrenze rinviano al contesto scritturistico: si tratta dei «falsi idoli» di Ger 16,19[31] e dei «falsi fratelli» riconosciuti in Fil 1,15-18[32]. Come si può osservare, ben cinque delle otto occorrenze sin

1136 la *Nota complementare* 8 curata da Cl. Weidmann, *Emerito e la* «neutra electione» *dei cattolici.*

[27] *Atti* 1,55,8 e 13.

[28] *Ibidem*; cfr. Rossi, *La conferenza.*…, p. 254.255.

[29] Cfr. H Seebass *s.v.* «Bôš», *Grande Lessico dell'Antico Testamento*I, Brescia 1988, 1145-1170, qui 1152-1153; cfr. anche Rossi, *La conferenza* …, p. 254 n. 152. Per quest'uso cfr. anche *Atti* 1,55,8.

[30] Cfr. *Atti* 1,16,5; 1,18,3; 1,55,5; 1,55,13; 1,55,24; 2,62.

[31] *Atti* 1,55,8.

[32] *Atti* 1,55,21.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

qui segnalate provengono da *Atti* 1,55, cioè dal «mandato della Chiesa cattolica»: la cosa è del tutto comprensibile, se si considera come la richiesta della conferenza fosse stata motivatacon l'obiettivo di sgombrare il campo dalle "false accuse" impiegate dalla propaganda donatista.

La terza accezione, quella più propriamente "specialistica", ricorre anch'essa per cinque volte: si tratta del «*crimen falsi*», cioè dell'accusa di aver prodotto documenti o firme false da allegarsi al verbale[33]. In questo senso, l'accusa ha un valore "tecnico" assai più grave della generica deplorazione di comportamenti scorretti: la falsificazione della documentazione era considerata un reato gravissimo, un «delitto consistente, in origine, in una condotta che offendeva la pubblica fede attraverso falsificazioni materiali di qualunque genere[34]». È evidente il peso che avrebbe assunto, se comprovata,un'accusa di questo genere sollevata in un'aula in cui il procedimento in corso era presieduto da un giudice plenipotenziario di nomina imperiale, il quale da parte sua aveva già preannunciato che si sarebbe attenutoalle norme procedurali del diritto romano[35].

3.4. «*Exemplar /Exemplum*»

Un ultimo, significativo esempio di polisemia può essere individuato nell'impiego dei lemmi «*exemplar / exemplum*»: anche in questo caso sono chiaramente distinguibili gli usi connessi al linguaggio corrente ("esempio, modello") da quelli tipicamente cristiani (equivalente di «testimonium»: "citazione scritturistica"), infine da quelli specificamente giuridici ("copia conforme").

[33] *Atti* 1,62; 1,63; 1,77,2-3; 1,201,2; 1,207,7.

[34] Del Giudice s.v. «Crimen falsi» in Id., *Dizionario Giuridico.*…, p. 140. Cfr. anche A. Berger *s.v.* «Falsum» in Id., *Encyclopedic Dictionary* …, p. 467; Rossi, *La conferenza*…, p. 281 n. 182.

[35] Cfr. *Atti* 1,34; 1,36,1; 1,54,2. Sull'azione del giudice Marcellino cfr. la *Nota complementare* 3 (*I limiti proceduralidella conferenza e la discrezionalità di Marcellino*) in Rossi, *La conferenza* …, pp. 1090-1098.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

Sei occorrenze («*exemplum*») testimoniano del primo uso: quattro di esse[36], inequivocabilmente, attengono solo al significato più corrente di "esempio", mentre due attengono contemporaneamente anche al significato di "citazione scritturistica[37]";a quest'ultimo soltanto sono riconducibili altre due occorrenze[38].

Il significato "specialistico" di tipo giuridico è contemplato nelle altre tre occorrenze: nella prima[39] uno dei membri dell'ufficio di cancelleria dà lettura della copia («*exemplum*») della notificazione ufficialegià inviata dai donatisti nei giorni precedenti, predisposta per l'inserimento nel verbale della prima seduta; nella seconda, all'inizio della seconda seduta i vescovi donatisti sollecitano, ancora per mezzo di una notificazione ufficiale, la messa a propria disposizione di copie conformi («*exemplares*») del mandato presentato dagli avversari, affinché esso possa essere analizzato compiutamente[40]; nella terza, un altro cancelliere inizia la lettura – destinata a essere interrotta definitivamente - della copia conforme («*exemplum*»)di una supplica donatista al Prefetto del pretorio, datata al 406[41].

4. Conclusione

Questi pochi e sintetici esempi offrono un breve spaccato di quanto la traduzione e l'interpretazione di un testo antico debbano tener conto anche del linguaggio specifico della giurisprudenza latina:

[36]*Atti* 1,18,10; 1,51,21 (2 volte); 1,51,24.
[37]*Atti* 3,258,9 e 10.
[38]*Editto del giudice* 3; *Atti* 3,51,1.
[39]*Atti* 1,14,1.
[40]*Atti* 2,12,2. In questo contesto, credo che il lemma vada inteso come sinonimo di «*exempla*» e non come – come suggerirebbe questa variante «*exemplares*» - "matrice da cui trarre le copie": in alternativa, occorrerebbe pensare che i cecilianisti avessero consegnato più multipli "autentici", cioè autenticati dalle firme in originale dei sottoscrittori, alla cancelleria del giudice imperiale e che di alcuni di questi i donatisti stessero facendo richiesta. Sebbene focalizzata sulla produzione documentaria degli *scrinia* imperiali, è utile a questo proposito la lettura di G. Nicolaj, «Exemplar». *Ancora note di terminologia diplomatica in età tardoantica*, Papyrologica Lupiensia 24 (2015) – Supplemento [M. Capasso – M. De Nonno (edd.), *Studi paleografici e papirologici in ricordo di Paolo Radiciotti*], pp. 351-365.
[41]*Atti* 3,141,1; cfr. Rossi, *La conferenza …*, *Nota complementare* 4 (nr. 18), p. 1107.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)

del resto, attraverso quello della retorica lo studio del diritto faceva parte del percorso di formazione degli intellettuali nel mondo romano. Se alla conferenza è testimoniata la presenza di numerosi vescovi analfabeti[42], è altrettanto vero che la levatura intellettuale e culturale dei quattordici delegati come portavoce era di notevole caratura: oltre al caso di Agostino e del suo allievo Alipio, è qui il caso di segnalare come almeno del donatista Petiliano, *vir clarissimus*, si abbia notizia di una precedente brillante carriera nell'avvocatura[43].

Se è usuale, tra i commentatori di fonti antiche, far uso di particolare attenzione nel riconoscere i riferimenti letterari e filosofici presenti nei testi analizzati, i casi portati come esempio in questa sede dimostrano la necessità di non sottovalutare l'impiego di un linguaggio "specifico" come quello giuridico all'interno delle medesime operazioni di esegesi del testo[44]. La particolarità degli *Atti*, un testo composto dalla verbalizzazione di un dibattito che costitutivamente era basato anche sulle norme procedurali del diritto romano, non deve trarre in inganno: quanto meno nel dibattito eresiologico, il ricorso alla terminologia giuridica costituisce un espediente retorico volutamente ricercato, come la lettura dell'opera di Ottato di Milevi – della quale sto curando una traduzione commentata – può ampiamente dimostrare.

ABSTRACT

Key-words: *linguistic interference; special language; donatism; Roman law; Augustine.*

The analysis of some short passages of *Acta Conlationis Carthaginensisanno 411*aims to recognize phenomena of interference between current Latin, specific Christian language and specific language of the law. The non-recognition of these interferences makes it sometimes impossible to correctly recognize the meaning of the text.

[42] I rimandi ai diversi casi sono elencati in. Rossi, *La conferenza* …, p. 327 nota 293.
[43] «PETILIANUS»: PCBE 1, pp. 855- 868, spec. 856.
[44] Ho offerto una sinossi dei termini giuridici impiegati alla conferenza in A. Rossi, *L'impiego della terminologia giuridica durante la conferenza di Cartagine del 411. Indice*, in "Ager Veleias" 12.07 (2017), disponibile all'indirizzo web della rivista: www.veleia.it.

BDD-A32114 © 2020 Editura Mirton; Editura Amphora
Provided by Diacronia.ro for IP 216.73.216.77 (2026-11-18 10:56:02 UTC)